



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 27-12-2018

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 13.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Piscinas, in seduta pubblica ed unica convocazione, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
COGOTTI	MARIANO	X	
ATZEI	ELEONORA	X	
ATZORI	FEDERICO		X
CURRELI	ANNA LICIA		X
FADDA	GIUSEPPE	X	
FOIS	GIULIANO		X
FRAU	LOREDANA	X	
MANCOSU	GIOVANNI		X
PINTUS	FABRIZIO	X	
TRASTUS	GIAN LUCA		X
UCCHEDDU	MASSIMO		X

ASSEGNATI	n. 11	PRESENTI	n. 05
IN CARICA	n. 11	ASSENTI	n. 06

Presiede l'adunanza il Sig. Mariano Cogotti nella sua qualità di Sindaco;

Assiste il Segretario Comunale titolare, Dr.ssa Carla Maria Secci;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Finanziario n. 29 del 27.12.2018 del Registro Generale, avente il medesimo oggetto della presente Deliberazione: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/16";

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

SENTITO l'intervento del Sindaco che da lettura integrale del testo della proposta al Consiglio e chiede, quindi, se vi sono interventi;

PRESO ATTO che non vi sono altri interventi, la proposta viene messa ai voti:

Presenti 05, Votanti 05,

Favorevoli 05, Contrari nessuno, Astenuti nessuno,

Con votazione separata si procede a votare l'immediata esecutività della presente Deliberazione:

Presenti 05, Votanti 05,

Favorevoli 05, Contrari nessuno, Astenuti nessuno,

All'unanimità,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/16";

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/16 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

DI DARE ATTO che sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

1. Abbanoa S.p.A., motivazione: partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. 138/11;
2. Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L., motivazione: trattasi di partecipazione minimale in società che svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

DI DARE ATTO che tra le partecipazioni societarie pubbliche non vengono incluse:

- a) Società consortile GAL Sulcis in quanto, come comunicato dallo stesso GAL con nota prot. n. 374 del 13.10.2017, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D. Lgs. 175/2016, non rientra nel piano della razionalizzazione delle società pubbliche in quanto appartenente a categorie escluse;
- b) l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e succeduto in tutte le posizioni giuridiche economiche attribuite alla Gestione Commissariale – ex AATO Sardegna, il quale, con nota prot. n. 4584 del 14/09/2017, ha precisato che lo stesso Ente non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza, valutazione e merito;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 stante la scadenza imminente del 31.12.2018 per l'approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mariano Cogotti
(firmata digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carla Maria Secci
(firmata digitalmente)

Il presente verbale viene pubblicato, con Prot. 4315 del 27.12.2018, all'Albo Pretorio del Comune dal 27.12.2018 al 10.01.2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 ed è contestualmente trasmesso ai Capigruppo Consiliari con medesima nota;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carla Maria Secci
(firmata digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS
(Provincia del Sud Sardegna)

Registro Generale

N° 29

del 27-12-2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016.
-----------------	--

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12/09/2017 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Piscinas alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano non si prevedeva alcuna misura di razionalizzazione.

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2017 ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che NON vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Preso atto che già dal 2015 la ex Autorità d'Ambito della Sardegna con L.R. 4/02/2015 n. 4 è stata assorbita in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, come ente pubblico per la gestione delle risorse idriche della Sardegna, al quale devono aderire obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale;

Vista la nota del 6 luglio 2017 con cui il suddetto Ente comunica a tutti i Comuni della Sardegna la sua natura di Ente Pubblico e non Società partecipata, in quanto, le quote di partecipazione alle spese che obbligatoriamente ogni Comune deve versare annualmente sono per spese di funzionamento e gestione, ripartite per ciascun Comune per il 70% in base alla popolazione residente e per il 30% in rapporto alle dimensioni dell'Ente;

Vista la nota n. 374 del 13.10.2017 con la quale l'Ente GAL Sulcis (Gruppo di Azione Locale) comunica ai Comuni che, in riferimento alla ricognizione delle società a partecipazione pubblica, lo stesso ente GAL, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D. Lgs. 175/2016, non rientra nel piano della razionalizzazione delle società partecipate pubbliche in quanto appartenente alle categorie escluse dall'obbligo di alienazione e razionalizzazione;

Ritenuto, pertanto, non indicare tra le partecipate di questo Ente, per le caratteristiche evidenziate, l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS) e l'Ente GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari

Accertato che il Comune di Piscinas detiene n. 2 partecipazioni nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	% Partecipazione
---------------	------------------	------------------

ABBANO A Società per Azioni	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,0186216% (n. azioni 52.378)
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L. Rete di committenza pubblica	<i>Attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete. In particolare svolge funzioni di centrale unica di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale assicurando ai soci il supporto organizzativo gestionale e tecnologico.</i>	0,056%

Ritenuto di mantenere le partecipazioni societarie suddette, ricorrendo i presupposti di legge, in quanto trattasi di partecipazioni minimali in società che svolgono attività indispensabili al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente Locale a Società di capitalie di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che non risultano partecipazioni da alienare o razionalizzare;

Di dare atto che sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

3. Abbanoa S.p.A., motivazione: partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, bis, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e ss.mm.ii.;
4. Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L., motivazione: trattasi di partecipazione minimale in società che svolgono attività indispensabili al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Di dare atto che tra le partecipazioni societarie pubbliche non vengono incluse:

- c) Società consortile GAL Sulcis in quanto, come comunicato dallo stesso GAL con nota prot. n. 374 del 13.10.2017, ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D. Lgs. 175/2016, non rientra nel piano della razionalizzazione delle società pubbliche in quanto appartenente a categorie escluse;
- d) l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. Istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n.4 e succeduto in tutte le posizioni giuridiche economiche attribuite alla Gestione Commissariale – ex AATO Sardegna, il quale, con nota prot. n. 4584 del 14/09/2017, ha precisato che lo stesso Ente non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione trasparenza, valutazione e merito;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 stante la scadenza imminente del 31.12.2018 per l'approvazione del presente atto.

Il Sindaco
Cogotti Mariano
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 29 del 27-12-2018 avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016."

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole
Piscinas 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Murgia Vilma
(firmato digitalmente)



COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS.267/2000

Parere allegato alla proposta n. 29 del 27-12-2018 avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016."

REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole
Piscinas 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Vilma Murgia
(firmato digitalmente)

COMUNE DI PISCINAS - Provincia CARBONIA IGLESIAS

Via R. Margherita, 65 - 09010 Piscinas

Revisore dei Conti

VERBALE N. 21/2018

--

Il giorno ventisette del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 13.20, la Dott.ssa Cristina Pireddu, nominata in data 30/07/2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22, effettua l'analisi dei documenti ricevuti, al fine di esprimere

**PARERE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D. LGS. 175/2016**

Il Revisore

VISTA

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016" e relativi allegati;

VISTI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'area finanziaria;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATI

- l'art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190 del 23/12/2014 – Legge di Stabilità 2015;
- Il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art.18 legge 7 agosto 2015 n.124 e s.s.m.m.i.i. che costituisce il nuovo Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità; in particolare l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in

COMUNE DI PISCINAS - Provincia CARBONIA IGLESIAS

Via R. Margherita, 65 - 09010 Piscinas

Revisore dei Conti

capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Tutto ciò premesso, il Revisore

- Esprime parere positivo sulla suddetta proposta di deliberazione Consiglio comunale n. 29 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 175/2016";

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario ed al Presidente del Consiglio Comunale.

La seduta ha termine alle ore 14.00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore dei Conti

firmato

Dott.ssa Cristina Pireddu



REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Art. 20 D. Lgs. 175/2016

Dati relativi all'anno 2017

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Il suddetto Decreto è stato modificato con il D. Lgs. n. 100 del 16-06-2017, tra le altre cose, prevedendo il termine del 30 settembre 2017 per provvedere alla Ricognizione straordinaria delle partecipate.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

I predetto Testo unico specifica che le regole in esso contenute devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, considerato il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

In particolare l'art. 4 recita: "1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,*

acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

Le partecipazioni per le quali si verifichi, in sede di analisi, anche solo una delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, devono essere oggetto di piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In particolare l'art. 20 comma 2 recita:

“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”.

Questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12.09.2017 ha provveduto ad effettuare la suddetta ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dando atto che non era necessario procedere ad alienazioni, previste nel caso di possesso di partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D Lgs 175/2016 ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 dello stesso decreto;

INTRODUZIONE

L'ente possiede al 31-12-2017 le partecipazioni elencate di seguito:

- ABBANOA Società per Azioni gestione del servizio idrico integrato
- ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.

Risulta leggermente modificata la percentuale posseduta nei confronti di Abbanoa S.p.A. a seguito di deliberazione dell'assemblea straordinaria del 19 ottobre 2017 con la quale è stato stabilito un aumento di capitale di 10 milioni di euro interamente sottoscritto e versato dal socio R.A.S. a dicembre 2017 (per cui si è passati dallo 0,01930805% allo 0,0186216%);

